

Nulvista Nazirozlo Salainersizione

Il Prasidente

Autorità Nazionale Anticorruzione Prot. Uscita del 29/04/2016

Numero: 0068390

Ufficio: PRES - UPAG Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici

Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di Missione APT Largo Chigi, 19 00187 Roma00184 - Roma

Oggetto: Sisma Abruzzo - applicazione art. 11, l. 6 agosto 2015, n. 125 - richiesta di parere.

In esito a quanto richiesto con nota acquisita al prot. n. 55681 del 7 aprile 2016, si rappresenta preliminarmente che l'art. 11 del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 125, contiene disposizioni volte a dettare "misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali". E' chiara, quindi, la finalità perseguita dal legislatore con la disposizione in esame, volta a gazantire che in relazione ai contratti stipulati ai fini della ricostruzione, anche di natura ptivata (ai sensi dell'art. 3-ter d.l. 125/2010 conv. in I. 163/2010) e non soggetti alla disciplina in materia di contratti pubblici, vengano rispettare le prescrizioni contenute nel citato art. 11, l. 125/2015, poste a garanzia dei principi di legalità e di trasparenza, trattandosi di opere eseguire con contributi pubblici, soggette per tale motivazione (anche) agli obblighi di tracciabilità ed alle verifiche della Corte dei conti (co. 8, art. 11, cit.).

Sulla base delle finalità perseguite dalla norma, le quali appaiono coerenti con quelle sottese al corretto svolgimento del mercato dei contratti pubblici, si ritiene che le disposizioni dell'art. 11, commi 1 e 6 della l. 125/2015 - in ordine alle quali è stata formulata l'istanza di parere - possano essere interpretate in conformità alla disciplina in materia di appalti pubblici.

Infatti, l'art. 11, comma 6, citato [a tenore del quale «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarle possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti (...)»], sembra ricalcare la disciplina contemplata nel d.lgs. 163/2006, il quale dispone(va) che le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del 30% (art. 118), ferma la possibilità di procedere ad affidamenti in subappalto anche per le categorie scorporabili secondo le previsioni dell'art. 37, comma 11, del il.lgs. 163/2006, come modificato dalla 1. 80/2014 e correlate disposizioni del d.p.r. 207/2010.

Si titlene, quindi, che l'art. 11, comma 6, della 1. 125/2015, possa essere interpretato in conformità alla disciplina sopra richiamata, ritenendo i limiti al subappalto fissati dalla norma, come riferiti alla sola categoria prevalente, con facoltà (ove il progetto lo preveda) di procedere a subappalti in relazione alle lavorazioni delle categorie scorporabili, secondo le suindicate disposizioni normative e regolamentari.

Presidenza del Consiglio dei Ministri SMAPT 0000379 A-4.24.22 del 29/04/2016





Sulvrità Nazionale Sentiarsecriene

Il Prayidente

Conseguentemente, anche la previsione della nullità delle «clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalto, deve ritenersi limitata alle lavorazioni della sola categoria prevalente.

Occorre, tuttavia, sottolineare che, come noto, la suindicata disciplina è stata recentemente modificata per effetto del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»), il quale all'art. 105 (subappalto) prevede la possibilità di ricorrere al subappalto nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 5 della stessa disposizione in relazione alle opere (di cui all'art. 89, comma 11) di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come individuate in apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Pertanto, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti disciplinati dalla l. 125/2015, espletate successivamente all'entrata in vigore del predetto d.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, oggetto della richiesta di parere, dovranno essere interpretate alla luce del mutato assetto normativo di settore, come sopra indicato.

Infine, in ordine al quesito relativo all'art. 6, comma 1, della 1. 125/2015 (a tenore del quale «i contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto (...)») si ritiene che anche tale norma debba essere interpretata in conformità alla disciplina in materia di contratti pubblici, la quale – al fine di garantire la qualità dell'opera e l'affidabilità professionale dell'esecutore - prescrive l'obbligo della qualificazione SOA per l'esecuzione, a qualsiasi titolo (quindi anche in subappalto), di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro (art. 40, d.lgs. 163/2006, sostituito dall'art. 84 d.lgs. 50/2016; art. 60, d.p.r. 207/2010).